[redacted]2022 R.G.

TRIBUNALE DI PATTI

sezione lavoro

Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro, dott. Fabio Licata,

Nel procedimento iscritto al [redacted]22 R.G., decidendo sulla domanda cautelare proposta, *ex* art. 700 c.p.c., da

[redacted], nata a [redacted] ed ivi [redacted] C.F. [redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina, Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzola-cava@pec.giuffre.it) per procura in atti;

Ricorrente

contro

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, C.F. 80185250588 in persona del Ministro p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BOLOGNA in persona del legale rappresentante p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante p.t.;

e nei confronti di

TUTTI I DOCENTI inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2022/2023, scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straor-dinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2022/2023, e provenienti da Gae, tutti i docenti partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2022/023.

Resistenti

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.07.2022, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 17.6.2022, [redacted], dopo aver premesso di essere, docente della scuola primaria, assunta a tempo indeterminato presso la Scuola primaria [redacted] Bologna ove è stata assunta dal 01.09.2015, nonché di

Firmato Da: LICATA FABIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c0d2bde5f3877a286fa148678d7e56e

specialis a tutela del disabile e non derogabile dalla normativa pattizia sulla mobilità del personale docente.

Invero, quest'ultima normativa, nel prevedere che il diritto di precedenza per l'assistenza al parente disabile grave venga soddisfatto dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità gestite nella I e II fase – che riguardano invece la richiesta di trasferimento dei docenti senza diritto di precedenza –, di fatto limita e restringe l'ambito di tutela del soggetto disabile, con la conseguenza che, ai fini della mobilità interprovinciale, risulta arbitrariamente ristretto il novero dei soggetti che hanno diritto ai benefici ivi previsti (a prescindere dalla sussistenza di sedi disponibili), per di più con riguardo ai casi – quali quelli rientranti nella mobilità interprovinciale – in cui l'esigenza di riavvicinamento è quantomai irrobustita nell'ottica della cura dei bisogni del disabile.

Ne deriva che era fondato il diritto della ricorrente ad avere riconosciuto il diritto a far valere tale precedenza e ad inserirla nella relativa domanda di mobilità per l'a.s. 2022/23, senza la limitazione derivante dall'attuazione sequenziale delle tre fasi di mobilità previste dalle disposizioni del Ministero convenuto.

Peraltro, nel caso di specie, l'amministrazione ha concesso alla ricorrente la preferenza relativa all'assistenza come referente unico di familiare disabile ai fini della concessione dell'assegnazione provvisoria, così implicitamente ammettendo tale sua qualità, che la legittima alla fruizione dei permessi ex legge n. 104/92.

Le anzidette disposizioni contrattuali dell'art. 13 CCNI cit. per la mobilità dei docenti per l'a.s. 2022/2050 appaiono dunque illegittime e vanno disapplicate, con il riconoscimento del diritto della ricorrente a partecipare alle operazioni di mobilità 2022/23 facendo valere la precedenza assoluta per l'assistenza alla madre disabile ed a inserirla nella relativa domanda, nel rispetto del diritto di cui all'art. 33 co. 5 l. n. 104/92 e del punteggio conseguito.

Tanto premesso, ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, deve rilevarsi la sussistenza del diritto di precedenza ed il dovere dell'amministrazione di darvi esecuzione provvedendo ad assegnare la ricorrente nel posto che le sarebbe spettato in ragione del punteggio ottenuto e della precedenza come sopra accertata.

Tenuto conto della soccombenza, il ministero resistente deve essere condannato a pagare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano, ex DM n. 55/14, come in dispositivo.

p.q.m.

Il Giudice del Lavoro, sul ricorso come sopra proposto da [redacted] così provvede:

- Accerta il diritto della ricorrente a godere, ai fini delle operazioni di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2022/2023, del diritto di precedenza di cui all'art. 33 co. 5 e 7 l. n. 104/92 e ordina alle

Firmato Da: LICATA FABIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c0d2bde5f3877a286fa148678d7e56e

amministrazioni convenute di riassegnare la ricorrente in ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33 co. 5 e 7 l. n. 104/92 e riconosciuta specificamente all'art. 13 punto V del contratto di mobilità, nonché del punteggio complessivamente spettante.

- Ordina al Ministero convenuto di emanare tutti gli atti necessari e conseguenti.
- Condanna il Ministero convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite della fase cautelare, [redacted]

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Patti, 2.11.2022.

Il G.L.

(*dott. Fabio Licata*)

Firmato Da: LICATA FABIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c0d2bde5f3877a286fa148678d7e56e